



COMUNE DI CALANGIANUS

PROVINCIA DI SASSARI

Amministrazione Comunale di Calangianus

IL SINDACO Fabio Albieri

RUP:

Ach. Dario Angelo Andrea Ara

OGGETTO

RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLE ABITAZIONI COMUNALI SITUATE IN VIA DESSÌ" PROGETTO DI COMPLETAMENTO

PROGETTO ESECUTIVO

PROGETTAZIONE

Ach. Paola Mannoni

CONSULENTI

FIRME COMMITTENTI

RUP:
Ach. Dario Angelo Andrea Ara

FIRME PROFESSIONISTI

Ach. Paola Mannoni



ELABORATO

SCHEMA DI CONTRATTO

4	11/25	PROGETTO DI COMPLETAMENTO	Arch. Paola Mannoni	Arch. Paola Mannoni	Arch. Paola Mannoni
3	12/24	PERIZIA DI VARIANTE N° 2	Arch. Paola Mannoni	Arch. Paola Mannoni	Arch. Paola Mannoni
2	03/24	PERIZIA SUPPLETTIVA E VARIANTE	Arch. Paola Mannoni	Arch. Paola Mannoni	Arch. Paola Mannoni
1	12/22	INTEGRAZIONE DOCUMENTI			
0	09/22	EMISSIONE PER APPROVAZIONE			
REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO

CODICE ELABORATO

ESE_AR_D 7.00

SCALA

	ESE	AR	D	7	00
CODICE COMMESSA	LIVELLO PROGETTAZIONE	DISCIPLINA	TIPO DOCUMENTO	PROGRESSIVO	REV.

COMUNE DI CALANGIANUS

(Provincia di Sassari)

SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA PER LAVORI

Oggetto: Lavori di "RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLE ABITAZIONI COMUNALI SITUATE IN VIA DESSÌ" PROGETTO COMPLETAMENTO

CIG _____ - CUP _____

In esecuzione alla determinazione di aggiudicazione definitiva a firma del Responsabile dell'Area Tecnica n. _____ del _____, che si richiama quale parte integrante del presente contratto;

TRA

il Comune di Calangianus, di seguito denominato Comune, con sede in via S. Antonio n° 6 - 07023 CALANGIANUS (SS), codice fiscale 82005750904, rappresentato in questo atto dal Responsabile del Servizio Tecnico Arch. Dario Angelo Andrea Ara, codice fiscale RAADNG67M02I452G, legittimato alla stipulazione del presente contratto,

E

la Ditta _____ con sede in _____ C.F.

_____, P. IVA _____, rappresentata in questo atto dal Sig. _____, C.F. _____, nella sua qualità di Rappresentante Legale dell'Impresa di seguito denominata Affidatario, si stipula e si conviene quanto segue:

PREMESSO CHE

- con delibera di G.C. n. _____ del _____ è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo dei lavori in oggetto, redatto dall' architetto Paola Mannoni;
- con determinazione n. _____ del _____ a firma

del Responsabile dell'Area Tecnica veniva dato avvio al procedimento finalizzato all'affidamento, ai sensi _____, degli interventi in oggetto, avvalendosi_____;

- l'importo a base di gara era pari a **xxxxxxxxx**, oltre costi per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a **xxxxxxxx** e al netto di IVA al **10%**;
- con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. _____ del _____ i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva alla ditta _____ con sede in _____ - C.F. _____, P. IVA _____, per un importo di € _____ oltre € **xxxxxxxx** per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per un importo complessivo di _____ oltre IVA al **10%**;

TUTTO CIO' PREMESSO

e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto, i contraenti sopraindicati convengono e stipulano le condizioni di seguito riportate.

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto.

1. Il Comune di CALANGIANUS, (in virtù degli atti sopra richiamati) affida alla ditta _____, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori citati in premessa, come da offerta della ditta stessa conservata in atti.
2. L'Affidatario si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto ed agli atti a questo allegati o da questo richiamati. Le opere devono essere realizzate con piena osservanza delle condizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto e nell'integrale rispetto delle regole tecniche di corretta esecuzione, in conformità al progetto approvato ed allegato alla documentazione di gara, facente parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorchè non materialmente e fisicamente unito al medesimo ma depositato agli atti della Stazione Appaltante.

Articolo 2. Capitolato Speciale d'Appalto.

1. L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta,

inderogabile ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'Appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche ed elaborati progettuali, che la ditta dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Articolo 3. Ammontare del contratto.

1. L'importo definitivo contrattuale è quello risultante dal verbale di aggiudicazione provvisoria redatto sul portale dell'Unione dei Comuni Alta Gallura. Esso è il risultato dell'applicazione del ribasso offerto dalla ditta, pari al _____ %, sull'importo a base di gara per i lavori, sommato all'importo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, ed ammonta ad € _____, oltre € ~~xxxxxxxx~~ per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per un importo complessivo di € _____ oltre IVA al 10%. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale delle opere.
2. Il contratto è stipulato a "corpo": il prezzo resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori.

Articolo 4. Variazioni al progetto ed al corrispettivo.

1. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti in corso d'opera che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l'affidatario possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente, e nonché in applicazione della disciplina stabilita nel Capitolato Speciale d'Appalto.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni **120**

(centoventi) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Articolo 6. Penale per i ritardi – Premio di accelerazione.

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere saranno applicate le penalità previste dal Capitolato Speciale d'Appalto stesso.

2. L'importo complessivo delle penali determinate non può superare il 20% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, pena la facoltà per la Stazione Appaltante di dare corso alla procedura di risoluzione del contratto.

3. Qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine contrattuale, è riconosciuto il premio di accelerazione se previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto. **Articolo 7. Sospensioni e riprese dei lavori.**

1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi previsti dal DLgs 36/2023

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato l'interruzione e può essere disposta, altresì, dal RUP del D.Lgs 36/2023

Articolo 8. Oneri a carico dell'affidatario.

1. Sono a carico dell'affidatario tutti gli oneri già previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto e dal presente contratto, oltre a quelli a lui imposti per Legge, per regolamento o in forza del Capitolato Generale approvato con D.M. n.145/2000, per quanto attualmente in vigore.

2. Fatte salve le eventuali ulteriori prescrizioni del CSA, si intendono compresi nel prezzo dei lavori (e perciò a carico dell'affidatario le relative spese) i seguenti oneri, ove previsti:

a) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;

b) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre all'esecuzione piena e perfetta dei lavori;

c) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;

d) l'adeguamento del cantiere in osservanza del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

3. L'affidatario è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione del cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

5. L'affidatario, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'affidatario per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'affidatario è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

6. L'affidatario deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

7. Sono altresì a carico dell'affidatario gli oneri di cui al successivo art. 31 del presente contratto.

Articolo 9. Contabilizzazione dei lavori.

1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.

2. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo le modalità previste dal Capitolato Speciale d'Appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie

di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso, tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.

3. Le misurazioni ed i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia, se l'affidatario rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure od i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o i brogliacci suddetti.

4. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.

5. Il direttore dei lavori liquida l'importo relativo ai costi della sicurezza previsti in base allo stato di avanzamento dei lavori, sentito il coordinatore per l'esecuzione dei lavori quando previsto.

Articolo 10. Invariabilità del corrispettivo.

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del Decreto-legge 27/01/2022 n. 4, per il presente contratto sono stabilite le clausole di revisione dei prezzi previste dal D.Lgs 36/2023 e s.m.i., f. Al di fuori delle fattispecie disciplinate dall'articolo 34 del Capitolato Speciale d'Appalto è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664 del Codice civile.

2. Saranno inoltre applicate le eventuali clausole di revisione prezzi disposte dalle successive disposizioni ministeriali il cui campo di applicazione dovesse riguardare lo specifico appalto in oggetto.

Articolo 11. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1. Nel corso dei lavori l'Impresa avrà diritto a pagamenti in acconto secondo quanto

stabilito nel Capitolato Speciale d'Appalto.

2. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni per cause non dipendenti dall'affidatario e, comunque, non imputabili al medesimo, l'affidatario può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento ed all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo previsto dal CSA.

3. Il pagamento del saldo verrà effettuato secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto e dalla normativa vigente. La rata di saldo, unitamente alle ritenute, nulla ostando, è pagata entro 30 (trenta) giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio previa presentazione di regolare fattura fiscale.

4. Il pagamento del saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del Codice civile.

Articolo 12. Ritardo nei pagamenti.

1. Trascorsi i termini di cui all'articolo precedente o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'affidatario ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del Codice civile.

Articolo 13. Controlli e verifiche. Conservazione e gratuita manutenzione.

Collaudo. Accettazione delle opere.

1. Durante il corso dei lavori la Stazione Appaltante potrà effettuare, in qualsiasi momento, controlli e verifiche sulle opere eseguite e sui materiali impiegati con eventuali prove preliminari e di funzionamento, tendenti ad accertare la rispondenza qualitativa e quantitativa dei lavori e tutte le prescrizioni contrattuali.

2. I controlli e le verifiche eseguite dalla Stazione Appaltante nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'affidatario per vizi, difetti e difformità dell'opera, o di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'affidatario stesso per le parti di lavoro e per i materiali già controllati.

3. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo

all'affidatario, né alcuna preclusione in capo alla Stazione Appaltante.

4. L'affidatario deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione ed alla gratuita manutenzione di tutte le opere ed impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà della Stazione Appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

5. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del certificato di collaudo. Ai sensi dell'art.102 comma 2 del Codice, il certificato di collaudo potrà essere sostituito da quello di regolare esecuzione che deve essere emesso, ai sensi dell'art.237 del D.P.R. n. 207/2010, dal direttore dei lavori entro il termine perentorio di tre mesi dall'ultimazione dei lavori debitamente accertata con apposito certificato di cui all'art.199 del citato D.P.R. n. 207/2010.

6. Il certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio e deve essere approvato dalla Stazione Appaltante; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.

7. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice Civile, l'affidatario risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante prima che il certificato di collaudo, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

8. Qualora vi siano interventi di natura strutturale, l'opera sarà soggetta alle procedure di collaudo statico, ai sensi dell'art. 67 del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380. L'attività sarà eseguito da apposito soggetto incaricato dal Comune.

Articolo 14. Risoluzione del contratto.

1. Per la risoluzione del contratto trova applicazione il D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., nonché gli articoli 1453 e ss. del Codice civile.

2. Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, con la semplice comunicazione da parte dell'ente committente all'affidatario di voler avvalersi della clausola risolutiva espressa, qualora l'affidatario non adempia agli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9 bis della legge n. 136/2010.

3. La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione dei lavori;
- b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione dei lavori da parte dell'affidatario senza giustificato motivo;
- f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche del contratto ed allo scopo dell'opera;
- i) provvedimento del committente o del responsabile dei lavori, su proposta del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'articolo 92 comma 1 lettera e del D.Lgs. 09/04/2008 n. 81 e s.m.i.;
- j) perdita, da parte dell'affidatario, dei requisiti di ordine generale, tecnico organizzativi ed economici finanziari richiesti per l'assunzione dell'appalto e per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;

k) al verificarsi delle situazioni previste dal D.Lgs. 36/2023.

4. L'affidatario è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 15 - Recesso dal contratto

L'ente committente può recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine della prestazione, secondo la procedura prevista dall'articolo 109 del Codice. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante comunicazione a mezzo raccomandata o mediante Posta Elettronica Certificata, che dovrà pervenire all'affidatario almeno venti giorni prima del recesso.

Articolo 16. Controversie.

1. L'esecutore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Se l'esecutore, ha firmato il registro di contabilità con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna

domanda. Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni.

Nel caso in cui l'esecutore ha firmato con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il direttore dei lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.

2. Qualora a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, si applicheranno i procedimenti volti al raggiungimento di un accordo bonario, secondo la disciplina prevista dall'articolo dal D.Lgs. nr. 36/2023.

3. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al comma 2, saranno deferite alla cognizione della competente Autorità Giudiziaria. Il Foro competente è quello di Tempio Pausania.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

1. L'affidatario è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

2. L'affidatario è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà

paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dal D.Lgs. n. 36/2023 e dal Capitolato Generale d'appalto approvato con D.M. n. 145/2000.

3. L'affidatario è tenuto alla scrupolosa osservanza di quanto previsto dall'art.36 bis, comma 3, della Legge 4 agosto 2006, n. 248 ed in particolare dovrà assicurare che tutto il personale occupato, anche in relazione ad eventuali subappalti o altre forme di collaborazione consentite dalla legislazione vigente, nell'ambito dei cantieri oggetto di intervento in esecuzione del presente contratto, esponga una apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

4. L'impresa è responsabile, in rapporto alla Stazione Appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

5. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante.

6. In caso di inadempimento, da parte dell'appaltatore o subappaltatore o fornitore in opera o noleggiatore a caldo, alle norme di cui ai punti precedenti, accertato dalla Stazione Appaltante, o ad essa segnalato dall'Ispettorato del Lavoro o dagli Enti preposti, la stessa procederà ai sensi della legislazione vigente, in particolare la Stazione Appaltante:

a) procederà ad una adeguata detrazione sui pagamenti ovvero alla sospensione dei pagamenti effettuando trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Affidatario per l'esecuzione dei lavori e procedendo, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fidejussoria, destinando le somme accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi suddetti. La Stazione Appaltante provvederà ad avvisare gli Enti creditori dell'importo trattenuto e giacente a loro

garanzia. Il pagamento all'Impresa delle somme accantonate sarà effettuato a seguito di comunicazione di avvenuto adempimento degli obblighi da parte degli Enti preposti;

b) in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, potrà procedere secondo i disposti dal D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

c) In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, la Stazione Appaltante disporrà il pagamento di quanto dovuto a valere sulle trattenute effettuate ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i. sui certificati di pagamento.

7. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti o per l'eventuale pagamento in surrogazione dell'Impresa, l'Affidatario non potrà opporre eccezione alcuna, né avrà titolo al risarcimento di danni.

Articolo 18. Adempimenti in materia antimafia.

1. Si prende atto che in relazione all'appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi degli articoli 6 e 67 del D. Lgs. 159/2011.

2. Ai sensi del D. Lgs. 06/09/2011, n. 159 recante "Codice delle Leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove misure in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 13.08.2010, n. 136", la Stazione Appaltante, prende atto che:

a) L'Appaltatore si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altre utilità ovvero offerta di protezione, nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere);

b) L'Appaltatore si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione

della denuncia di cui alla precedente clausola contrattuale e ciò al fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza;

c) L'Appaltatore si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante l'elenco delle Imprese coinvolte nel piano di affidamento, con riguardo alle forniture ed ai servizi, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo;

d) L'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa di cui al precedente articolo 17 comma 7 lettera b), che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive (anche con riferimento alle imprese subappaltatrici, subcontraenti e/o subfornitrici) contemplate nel D. Lgs. 06/09/2011, n. 159 recante "Codice delle Leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove misure in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 13/08/2010, n. 136", ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali di interesse.

3. È prevista la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovesse emergere la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali di interesse.

4. Il Comune di Calangianus recederà dal contratto stesso, qualora siano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa.

Articolo 19. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'affidatario è tenuto ad osservare scrupolosamente, nonché a far osservare ad eventuali subappaltatori o fornitori in opera o noleggiatori, le disposizioni vigenti in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori e specificatamente le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., quelle di dettaglio contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (eventuale) e nei Piani Operativi di Sicurezza.

2. L'Affidatario deposita presso la Stazione Appaltante entro e non oltre 30 giorni dall'aggiudicazione, e in ogni caso prima della consegna dei lavori:

a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art.100 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., del quale assume ogni onere ed obbligo;

b) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da intendersi quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza o di coordinamento quando quest'ultimo sia previsto ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i.;

c) la documentazione attestante l'iscrizione alla C.C.I.A.A. ai sensi dell'art.90 comma 9 lettera a del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;

d) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS, INAIL ed alle Casse Edili nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti ai sensi dell'art.90 - comma 9 lettera b - del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.. Il piano di sicurezza e di coordinamento, quando previsto, ovvero il piano di sicurezza sostitutivo, nonché il piano operativo di sicurezza di cui al presente articolo, comma 2, lettera b, formano parte integrante del presente contrattod'appalto.

3. L'affidatario deve fornire tempestivamente al coordinatore per l'esecuzione dei lavori gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 2 ogni volta che mutino, per qualsiasi motivo, le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

4. Al fine di una maggior garanzia degli adempimenti in materia di sicurezza e di un coordinamento con quanto previsto del D.Lgs. n. 36/2023 l'affidatario, oltre a trasmettere alle imprese subappaltatrici il piano di sicurezza e di coordinamento della Società, si impegna a raccogliere, a propria volta, prima dell'inizio dei rispettivi lavori, i piani operativi delle singole imprese esecutrici fornendoli al coordinatore all'esecuzione dei lavori.

5. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato.

6. L'affidatario si impegna, in particolare, al rispetto di tutte le norme previste dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in materia di rispetto dei diritti dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

7. Le gravi o ripetute violazioni dei piani di sicurezza da parte dell'affidatario, o subappaltatore o fornitore in opera o noleggiatore a caldo, previa la formale costituzione in mora dell'affidatario, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Articolo 20. Anticipazioni

1. Ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. sul valore del contratto di appalto verrà calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20% da corrispondere all'appaltatore, qualora richiesta, entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. La misura dell'anticipazione può essere incrementata fino al 30%, compatibilmente con le disponibilità finanziarie dell'ente, ai sensi dell'art. 207, c. 1, della legge n. 77/2020, come modificato dall'art. 13, c. 1, della legge n. 21/2021

2. Le modalità di erogazione e recupero dell'anticipazione vengono sancite dal citato nel D.Lgs. n. 36/2023

Articolo 21. Subappalto.

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

2. Previa autorizzazione della Stazione Appaltante e nel rispetto dell'articolo n. 105 del D.Lgs. n. 36/2023, i lavori che l'Affidatario ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal Capitolato Speciale d'Appalto e negli atti di gara.

Si precisa che le disposizioni in proposito contenute negli atti di gara sono da considerarsi prevalenti rispetto a quanto riportato nel Capitolato Speciale d'Appalto, qualora in contrasto con quest'ultimo.

3. L'affidatario resta in ogni caso responsabile nei confronti dell'ente committente per la prestazione oggetto di subappalto. Il Comune è sollevato da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza della prestazione oggetto di subappalto.

Articolo 22. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

1. Ai sensi e per gli effetti del DLGS 36/2023, a garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, o previsti negli atti da questo richiamati, l'affidatario ha prestato cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria n. _____ rilasciata in data _____ da _____, con sede in _____ per l'importo garantito di € _____.

2. La garanzia sarà integrata ogni volta che la Stazione Appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto; in mancanza la Stazione Appaltante tratterrà l'importo corrispondente dai primi successivi pagamenti, fino alla concorrenza dell'importo da reintegrare.

3. La cauzione definitiva sarà progressivamente svincolata nei termini e con le modalità indicate NEL D.Lgs. n. 36/2023

Articolo 23. Responsabilità civile verso terzi e assicurazione CAR.

1. L'affidatario assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia per i danni che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

2. Rimane inteso che, in caso di disgrazia od infortuni, l'Affidatario deve provvedere al completo risarcimento dei danni e ciò senza diritto a ricompensi, obbligandosi, altresì, a sollevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da ogni pretesa di danni contro di essa eventualmente rivolta da terzi.

2. A tale scopo l'Affidatario ha stipulato, ai sensi articolo 103, comma 7 del Codice, idonea polizza assicurativa n. _____ in data _____ da _____.

3. L'impresa sarà comunque tenuta a risarcire i danni eccedenti il massimale della

predetta polizza.

Articolo 24. Responsabilità per difetti della costruzione.

L'affidatario è responsabile per difformità e difetti dei lavori oggetto del presente contratto ai sensi e per gli effetti degli artt. 1667, 1668 e 1669 del Codice civile.

Articolo 25 – Domicilio e ulteriori obblighi dell'affidatario

1. Agli effetti del presente contratto l'affidatario elegge domicilio c/o la propria sede legale, obbligandosi di informare la Stazione Appaltante di ogni variazione. In difetto il suddetto domicilio si intende fin d'ora eletto presso la sede del Comune di Calangianus.
2. L'affidatario dichiara che il sig. _____ è domiciliato c/o la sede legale della società e rappresenterà l'impresa nell'esecuzione dei lavori.
3. L'affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune ogni modifica intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa, negli organismi tecnici e amministrativi e relativi anche alle imprese affidatarie del subappalto.
4. L'affidatario si assume, inoltre, l'onere di comunicare ogni variazione dei requisiti ai sensi del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i..

Articolo 26. Tracciabilità dei flussi finanziari.

1. Con la sottoscrizione del presente contratto l'affidatario dichiara altresì di essere in possesso dei requisiti di ordine generale prescritti Nel D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. ed in particolare di essere in regola con la normativa in materia di contributi previdenziali ed assistenziali nonché consapevole delle conseguenze amministrative e penali che conseguono dalla violazione della medesima.
2. L'affidatario nell'ambito del presente contratto sottoscritto con il Comune di Calangianus identificato con il CIG n._____, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche ed integrazioni.
3. L'appaltatore _____ si impegna a inserire nei contratti derivati

sottoscritti con i subappaltatori e/o subcontraenti la clausola sulla tracciabilità dei pagamenti e a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Torino della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 27. Documenti che fanno parte del contratto.

Fanno parte integrante del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, anche se non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della Stazione Appaltante e sottoscritti dalle parti, i seguenti documenti:

- il Capitolato Speciale d'Appalto, il computo metrico estimativo e l'elenco prezzi;
- il Capitolato Generale d'Appalto;
- gli ulteriori elaborati grafici progettuali (tavole grafiche, relazione tecnica, ecc...) allegati al progetto definitivo/esecutivo approvato con deliberazione di G.C. n.

_____ del _____;

- l'offerta dell'aggiudicatario ed i documenti di partecipazione alla procedura dgara;
- il cronoprogramma ai sensi dell'art.40 del D.P.R. n. 207/2010;
- le polizze di garanzia in base al D.Lgs. n. 36/2023

Articolo 28. Efficacia del contratto

Ai sensi dell'art. 50 comma 3 del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con Legge 29 luglio 2021 n. 108, il presente contratto diviene efficace con la stipulazione e non trova applicazione l'articolo di riferimento del D.Lgs. n. 36/2023.

Articolo 29. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e, in particolare, il D.Lgs. n. 36/2023 ed il regolamento approvato con D.P.R. 05/10/2010 n. 207, per quanto attualmente in vigore.

Articolo 30. Trattamento dei dati personali

L'affidatario dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui all'articolo 13 del Regolamento U.E. 679/2016 esposta per esteso presso il Comune di Calangianus.

L'ente committente informa l'affidatario che titolare del trattamento dei dati è il Comune di Calangianus con sede a Calangianus (SS), in via S. Antonio n° 2, e che, relativamente agli adempimenti inerenti al Contratto, "Responsabile" del suddetto trattamento è l'arch. Dario Angelo Andrea Ara in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Calangianus.

Art. 31. Applicazione del codice di comportamento.

L'affidatario si obbliga, nella esecuzione della concessione/appalto e per tutta la sua durata, al rispetto del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Calangianus approvato Delibera G.C. n. 9 del 18/01/2021, pubblicato sul sito istituzionale del Comune alla Sezione Amministrazione Trasparente, Sottosezione Disposizioni Generali sotto sottosezione Atti Generali. L'inosservanza delle norme del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Calangianus, comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risoluzione del rapporto instaurato, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

Articolo 32. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria, ecc...) sono a totale carico dell'affidatario.
2. Sono altresì a carico dell'affidatario tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
3. Ai fini fiscali trattandosi di prestazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, sarà richiesta la registrazione con pagamento dell'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 2 della tariffa II allegata al D.P.R. 26/04/1986 n. 131.
4. L'I.V.A., alle aliquote di legge, è a carico della Stazione Appaltante.

5. L'Appaltatore dichiara di conoscere tutti i documenti progettuali, siglati per presa visione, riferiti all'appalto e facenti parte del presente contratto, anche se non fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della Stazione Appaltante.

6. Ai sensi e per gli effetti dell'art.1341 del C.C., in quanto sia applicabile, l'Impresa, come sopra rappresentata, dichiara di approvare specificamente gli artt.1-2-4-6-7-8-10-13-14-15-16-19-21-23-28-29 della presente scrittura privata.

Letto, approvato e sottoscritto.

Calangianus, li _____

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA DEL COMUNE DI CALANGIANUS –

Arch. Dario Angelo Andrea Ara (FIRMATO DIGITALMENTE)

L'AFFIDATARIO – DITTA _____

Sig. _____ (FIRMATO DIGITALMENTE)

REPERTORIO CONTRATTI N. _____ DEL _____

AUTENTICA DI FIRME DIGITALI DI SCRITTURA PRIVATA

Io sottoscritta dott.ssa Natalina Baule, Segretario Comunale Capo del Comune di Calangianus, autorizzato ad autenticare le scritture private nell'interesse del Comune, in forza dell'articolo 97 comma 4 lettera c del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 del D.Lgs. 07.03.2005 n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale, certifico che le parti:

- Ara Dott. Arch. Angelo Andrea Ara nato a SASSARI (TO) il 02/08/1967, nella sua

qualità di Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Calangianus

- _____ nato a _____ il _____,

nella sua qualità di _____ dell'Impresa _____

con sede in _____ codice fiscale C _____,

partita IVA _____

della cui identità personale sono certo, hanno apposto in mia presenza la propria firma digitale, con certificato valido e non revocato, ai sensi dell'art. 14 del D.P.C.M.

22.02.2013, sul documento informatico denominato “_____” tra il
Comune di Calangianus e la ditta _____ di cui ho dato lettura ed il
cui contenuto non è in contrasto con l'ordinamento giuridico.

Calangianus, li _____

- IL SEGRETARIO COMUNALE - D.ssa Natalina BAULE (FIRMATO
DIGITALMENTE)